

REGOLAMENTO

ART. 1 DEFINIZIONI

Le definizioni adottate sono le seguenti:

1. per Istituto si intende l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Lettimi" con sede in via Cairoli 44 47923 Rimini;
2. per Scuole si intende l'insieme dei corsi di studio comunque denominati e raggruppati in aree di insegnamento;
3. per Percorsi formativi si intendono le articolazioni delle Scuole del Biennio di II Livello;
4. per Titoli di studio si intendono i Diplomi Accademici di II Livello rilasciati al termine del Biennio;
5. per Obiettivi formativi si intendono le capacità e le conoscenze che lo studente acquisisce al termine del Percorso formativo;
6. per Attività formative si intendono le attività di insegnamento finalizzate al conseguimento degli obiettivi, distinte in Attività formative di base, caratterizzanti, integrative e affini e altre attività formative;
7. per Credito formativo si intende la misura del volume di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle Attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
8. per Regolamento didattico si intende il regolamento che disciplina l'attuazione, lo svolgimento e la verifica dei Corsi di Biennio sperimentale di II Livello presso l'Istituto Musicale pareggiato "G. Lettimi" di Rimini.

ART. 2 SCUOLE E PERCORSI FORMATIVI

Le Scuole e i Percorsi formativi attivati con indirizzo interpretativo-compositivo sono relativi alle seguenti specializzazioni:

- Chitarra
- Clarinetto
- Flauto
- Pianoforte
- Tromba
- Violino
- Violoncello

Il Percorso formativo di ogni Scuola prevede:

- a) l'insieme degli insegnamenti, le Attività formative e le aree disciplinari;
- b) le competenze per l'ammissione, gli Obiettivi formativi specifici, l'articolazione dei crediti, i programmi d'esame.

L'impostazione delle attività didattiche, i percorsi formativi, inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività, è stata approvata dal Collegio dei Docenti in data 29 settembre 2004.

ART. 3 TITOLI DI STUDIO E CERTIFICAZIONE

Alla fine del Biennio, conseguiti i crediti previsti dal piano di studi e superati gli esami intermedi e finali, viene rilasciato il Diploma Accademico di II Livello in Discipline musicali.

L'Istituto "G. Lettimi" ai sensi dell'art.3 del D.M. 8.1.04 Prot. n. 1/AFAM/2004 rilascia, congiuntamente al Diploma Accademico di II Livello, un certificato supplementare contenente gli obiettivi e i contenuti del Percorso formativo seguito dallo studente. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Il modello del certificato è conforme a quello adottato dagli altri paesi della Comunità Europea.

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ammissione ai Corsi di II Livello è consentita:

1. agli studenti in possesso di un Diploma conseguito in un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato purché in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente;
2. agli studenti in possesso di un Diploma Accademico di I Livello conseguito presso un Conservatorio o un Istituto Musicale Pareggiato;
3. agli studenti in possesso di Laurea o titolo equipollente purché aventi una preparazione musicale teorico-pratica accertabile in sede di esame di ammissione e compatibile con la frequenza del corso prescelto.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame teorico-pratico; in sede di esame una commissione preposta verifica le competenze musicali dei candidati e, unitamente alla valutazione del curriculum accademico e artistico-professionale di ogni candidato, determina eventuali debiti o crediti formativi con cui ogni allievo accede al percorso formativo.

Per gli studenti ammessi con debiti formativi sono previste Attività propedeutiche o integrative stabilite da una commissione preposta. La commissione stabilisce inoltre le modalità di verifica per il superamento del debito.

Non possono presentare domanda di immatricolazione ai corsi di Diploma Accademico di II Livello gli studenti che siano iscritti a corsi di corrispondente livello presso altri Conservatori, Istituti Musicali Pareggiati o Istituti Universitari.

ART. 5 DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

La durata di ogni Percorso formativo del II Livello per uno studente a tempo pieno è di due anni.

Il Diploma Accademico di II Livello si consegue dopo avere acquisito 120 crediti e attraverso il superamento degli esami e delle verifiche previste nel piano di studi personale.

Non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.

All'atto dell'immatricolazione lo studente potrà optare per un percorso didattico con un impegno a tempo pieno oppure a tempo parziale, con la facoltà in questo caso di distribuire l'impegno di studio nell'arco di 3 o 4 anni.

Lo studente che opti per il regime a tempo parziale dovrà sottoscrivere apposito contratto con il quale assumerà l'impegno a ultimare il corso di studi in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale prescelto.

Si precisano le seguenti regole:

1. Lo studente a tempo pieno è tenuto a ultimare il corso degli studi entro il termine di due anni, con la facoltà di completare gli esami connessi entro l'ultima sessione d'esame utile del secondo anno accademico.
2. Lo studente che opti per un regime a tempo parziale su 3 o 4 anni dovrà sottoscrivere un contratto nel quale saranno determinati:
 - la ripartizione annuale dei crediti da conseguire;
 - le eventuali modalità di recesso.
3. Lo studente che, avendo già intrapreso un corso di studi a tempo pieno, richieda il passaggio ad un regime di studio a tempo parziale avrà diritto alla contribuzione delle tasse nella misura corrispondente al regime prescelto, solo a partire dell'anno accademico successivo alla firma del contratto;
4. Lo studente che non consegua il titolo nel tempo stabilito (2 anni se a tempo pieno oppure 3 o 4 anni se a tempo parziale) è considerato "fuori corso" e dovrà corrispondere per ogni anno aggiuntivo di studi la contribuzione prevista per uno studente a tempo pieno.

ART. 6 CREDITI FORMATIVI

1. Ogni Credito formativo corrisponde a 25 ore di attività di apprendimento per studente. Un credito è inteso come unità di apprendimento ed è composto dell'insieme delle ore di frequenza alle lezioni, delle ore di studio individuale, delle ore impegnate in attività di laboratorio, tirocinio, esercitazioni, produzioni, ricerca e quant'altro inerente le attività accademiche teoriche e pratiche.

2. Il rapporto fra ore di lezione e studio individuale che determina la composizione di ogni credito può variare a seconda della tipologia d'insegnamento e viene indicato nella tabella del piano di studi del Percorso formativo di ogni singola Scuola.
3. La quantità media di attività di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti (1500 ore).
4. I crediti sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica fissata per ogni attività formativa. La valutazione del profitto è espressa mediante una votazione in trentesimi.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in un altro corso o in un'altra Istituzione, compete al corso o alla Istituzione che lo accoglie.

ART. 7 OBIETTIVI E ATTIVITÀ FORMATIVE

Obiettivo del biennio è consentire agli iscritti lo sviluppo di competenze di livello superiore in ambito musicale. L'indirizzo del corso è quello interpretativo-compositivo ed è rivolto a quegli studenti che intendano conseguire la piena consapevolezza in ambito strumentale e acquisire conoscenze e competenze culturali per un proficuo inserimento professionale nel settore musicale.

In particolare coloro i quali conseguono il Diploma Accademico di II Livello devono avere acquisito:

- padronanza tecnica del proprio strumento con l'approfondimento di competenze specifiche, pratiche e teoriche;
- conoscenza del repertorio solistico, cameristico e orchestrale del proprio strumento con pratica specifica nei vari generi;
- maturità interpretativa e stilistica relativa al repertorio concertistico, storico e moderno, e solide conoscenze teoriche e culturali relative all'ambito musicale generale;
- capacità di aggiornare e sviluppare le proprie competenze in funzione di differenti esigenze professionali e abilità progettuale in ambito artistico-musicale;
- conoscenze linguistiche, informatiche, tecnologiche e normative per un accesso consapevole al mondo del lavoro.

Le Attività formative previste per il conseguimento degli obiettivi sono articolate secondo quattro aree:

1. Attività formative di base: l'area che raggruppa le Attività formative comuni a diversi Percorsi formativi.
2. Attività formative caratterizzanti: l'insieme delle attività che determinano la peculiarità del Percorso formativo proprio di ogni specializzazione.
3. Attività integrative e affini: le attività che concorrono a completare la formazione culturale secondo principi interdisciplinari.
4. Altre attività formative: le attività relative ai tirocini, agli stage, ai seminari, ai laboratori, e le attività per l'apprendimento di una lingua straniera comunitaria.

ART. 8 OFFERTA FORMATIVA

L'attività didattico-formativa del Corso biennale comprende:

- Forme di insegnamento collettive: lezioni frontali, esercitazioni di gruppo, seminari, laboratori;
- Forme di insegnamento individuali: lezioni individuali, masterclass;
- Forme di orientamento, produzione e ricerca: tirocini, progetti, tesi, stage, tutorato;
- Attività formative di varia natura: attività di studio individuale e autoapprendimento, conferenze, incontri con personalità della musica e dello spettacolo, concerti, ascolti guidati, etc.
- Forme di valutazione e accertamento del profitto: esami, verifiche periodiche.

Le attività didattiche e formative hanno modalità e durata di svolgimento differenziata a seconda della programmazione. I corsi sono convenzionalmente articolati in durate trimestrali, semestrali, annuali o biennali.

I crediti saranno assegnati previa verifica della frequenza unitamente al conseguimento degli obiettivi formativi.

ART. 9 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Diploma Accademico di II livello fornisce una preparazione specialistica strumentale nei repertori solistici, cameristici e orchestrali e, unitamente ad un solido profilo culturale, ha lo scopo di formare figure professionali in grado di inserirsi in vari ambiti del settore lavorativo musicale.

In particolare, le competenze acquisite nel biennio specialistico contribuiscono all'inserimento nel lavoro relativamente alle seguenti qualifiche:

CHITARRA

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

CLARINETTO

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;
- strumentista orchestrale con abilità per poter partecipare alle audizioni e ai concorsi per accedere a compagini orchestrali professionali;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

FLAUTO

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;
- strumentista orchestrale con abilità per poter partecipare alle audizioni e ai concorsi per accedere a compagini orchestrali professionali;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

PIANOFORTE

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;
- strumentista orchestrale con abilità per poter partecipare alle audizioni e ai concorsi per accedere a compagini orchestrali professionali;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- maestro collaboratore o maestro sostituto con conoscenze specifiche per poter accedere a incarichi in produzioni operistiche o presso teatri d'opera;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

TROMBA

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;
- strumentista orchestrale con abilità per poter partecipare alle audizioni e ai concorsi per accedere a compagini orchestrali professionali;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

VIOLINO

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;

- strumentista orchestrale con abilità per poter partecipare alle audizioni e ai concorsi per accedere a compagini orchestrali professionali;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

VIOLONCELLO

- strumentista concertista con abilità per poter esercitare la pratica di musica colta, musica popolare e musica d'uso;
- strumentista orchestrale con abilità per poter partecipare alle audizioni e ai concorsi per accedere a compagini orchestrali professionali;
- strumentista concertista con conoscenza e pratica di musica da camera con possibilità di inserimento nelle Stagioni concertistiche o Festival promossi da Enti o Associazioni pubbliche e private;
- operatore culturale nell'ambito della organizzazione e gestione di attività musicali.

ART. 10 ORGANISMI ACCADEMICI E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Il buon funzionamento dell'apparato didattico e il conseguimento degli obiettivi accademici sono garantiti dai seguenti organismi o figure organizzative:

- a. Il Direttore.
- b. Il Collegio dei Docenti.
- c. Un Docente coordinatore per ogni Percorso formativo.
- d. Il Consiglio dei Coordinatori.
- e. Le Commissioni esaminatrici per le prove d'ammissione.
- f. Le Commissioni per l'approvazione dei piani di studio.
- g. Le Commissioni esaminatrici per gli esami nelle singole Attività formative.
- h. Le Commissioni esaminatrici per le prove finali.
- i. Le Commissione per la valutazione di stage ed altre Attività formative.

L'organizzazione dell'attività didattica fa riferimento alle seguenti disposizioni:

1. Il Direttore nomina i membri dei suddetti organismi su indicazione del Collegio dei Docenti.
2. Ogni Scuola o dipartimento di Scuole affini individua al suo interno un Docente coordinatore.
3. Il Consiglio dei Coordinatori, presieduto dal Direttore assicura l'efficiente funzionamento della didattica nel rispetto delle delibere e delle direttive generali formulate dal Collegio dei Docenti.
4. Il Collegio dei Docenti nel rispetto delle leggi e dei decreti Ministeriali di riferimento stabilisce il quadro generale delle attività didattiche, i Percorsi formativi delle varie Scuole, la ripartizione dei crediti, la programmazione delle attività accademiche, i programmi di esami e stabilisce periodicamente gli obiettivi in conformità con le correnti esigenze del settore musicale.
5. Il Direttore e il Consiglio dei Coordinatori verificano periodicamente l'organizzazione e l'efficienza dell'apparato didattico.
6. Il Direttore, sulla base di criteri oggettivi, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni del Collegio dei Docenti, attribuisce i compiti didattici ai Docenti.
7. L'insegnamento delle discipline comprese nel piano dell'offerta formativa è affidato in via prioritaria a Docenti interni in un'ottica di valorizzazione delle potenzialità artistiche e formative dei singoli Docenti.
8. Ove le materie di insegnamento esulino dalle competenze dei Docenti interni, si procede ad individuare Docenti esterni.

L'Istituto "G. Lettimi" si avvale inoltre di un organismo di rappresentanza degli studenti il quale può contribuire alla programmazione e organizzazione dell'attività accademica.

ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Generale dell'offerta Formativa, delle Attività Accademiche, dei crediti, delle prove di ammissione e finali è reso pubblico mediante una apposita guida informativa per lo studente, il sito Internet e l'affissione all'albo dell'Istituto.

ART. 12 AMMISSIONE, ISCRIZIONI E LIBRETTO PERSONALE DI STUDI

1. L'ammissione al Biennio è subordinata all'idoneità dei requisiti di accesso e al superamento di un Esame di ammissione, costituito da una o più prove.
2. In sede di esame di ammissione la valutazione dei candidati è espressa con indicazioni che determinano o meno l'idoneità e attribuiscono ai candidati eventuali crediti o debiti formativi.
3. L'ammissione è altresì subordinata alla disponibilità di posti determinata dal Collegio dei Docenti in relazione alle strutture e alla capacità didattica dell'Istituto.
4. Agli idonei viene attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria per l'accesso ai posti disponibili.
5. Per sostenere l'esame di ammissione è necessario fare domanda e versare la tassa di esame non rimborsabile.
6. L'immatricolazione al primo anno avviene a seguito dell'esito positivo dell'esame e in relazione ai posti disponibili, versando la tassa di frequenza.
7. Dopo l'immatricolazione lo studente riceverà un libretto personale sul quale verranno annotate informazioni inerenti il suo curriculum accademico nonché l'esito delle verifiche e degli esami intermedi e finali

ART. 13 FREQUENZA E IMPEGNO DELLO STUDENTE

Con eccezione di particolari disposizioni dei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità di frequenza:

1. Lo studente è tenuto alla frequenza e ad un numero minimo di presenze, non inferiore ai 2/3 delle ore di lezione previste per ciascun corso. Fanno eccezione eventuali deroghe previste per gli studenti non impegnati a tempo pieno.
2. La frequenza per ogni Attività formativa è attestata dal Docente e costituisce requisito indispensabile per accedere agli esami.
3. Per le attività di musica d'insieme e per tutte le attività che prevedono produzioni pubbliche l'impegno alla presenza dello studente è obbligatorio.
4. Gli studenti che ritengano di possedere competenze tali da poter sostenere determinati esami senza aver frequentato possono in via eccezionale, e con autorizzazione motivata del Direttore e del Docente, concordare una forma periodica di verifica pratica o teorica a seconda della tipologia del corso.
5. Agli studenti immatricolati è consentita la libera frequenza a tutti i corsi, previo accordo con i relativi Docenti.

ART. 14 PIANO DEGLI STUDI

Ogni studente, entro il termine fissato agli inizi dell'anno accademico, è tenuto a presentare un proprio piano degli studi relativo al Percorso formativo scelto. Il piano accademico presentato dallo studente deve rispondere a requisiti indispensabili per il conseguimento degli Obiettivi formativi nonché a parametri fissati con Decreto Ministeriale relativi alla distribuzione dei crediti nelle varie Aree di insegnamento.

Il piano di studi viene approvato da una specifica commissione tenuto conto di quanto segue:

1. Le Attività formative di base e caratterizzanti indicate in ogni Percorso formativo sono obbligatorie e costituiscono almeno il 65% dei crediti; la restante percentuale di crediti deve essere conseguita in corsi appartenenti all'area delle Attività integrative e affini.
2. Lo studente esercita la scelta relativamente al docente e al programma che intende seguire, nel caso in cui più docenti offrano la stessa Attività formativa.
3. Lo studente può attingere a tutti gli insegnamenti attivati nel Biennio.

ART. 15 TUTOR

Ciascuno studente sarà seguito da una figura didattica denominata "tutor". Il tutor è un docente del corso di studio e ha il compito di:

- orientare lo studente nelle scelte dei moduli da seguire negli ambiti disciplinari che prevedono opzioni, così da assicurare al percorso formativo organicità e coerenza;
- fornire consigli sulle metodologie di studio;
- individuare insieme con lo studente le difficoltà che possano insorgere lungo il percorso formativo e le soluzioni opportune.

ART. 16 SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Gli esami intermedi o finali sono articolati in prove parziali o complessive (pratiche, teoriche, in forma scritta e orale, etc.) Sono altresì previsti altri tipi di verifiche periodiche e finali (tesi, colloqui, test, progetti o altra forma di produzione scritta, musicale pratica o di ricerca) predisposte con lo scopo di valutare il conseguimento degli Obiettivi formativi previsti per ciascun corso. Ogni forma di verifica comporterà l'annotazione sul libretto personale dell'eventuale esito positivo.
2. Gli esami sono pubblici.
3. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con eventuale lode oppure da un giudizio d'idoneità. L'esito positivo dell'esame dà luogo all'attribuzione dei relativi crediti formativi.
4. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in quattro sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
5. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti caratterizzanti e può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami finali sono formate da cinque insegnanti. Possono essere invitate a far parte delle Commissioni degli esami finali anche personalità del mondo musicale individuate per chiara fama dal Direttore su indicazione del Collegio dei Docenti.
7. L'allievo ha a disposizione quattro sessioni di esame, dopo il termine di ogni singolo corso frequentato, per sostenere la prova sul programma seguito. Nelle sessioni successive l'esame dovrà essere sostenuto sui nuovi programmi svolti.

ART. 17 RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE ESTERNE ALL'ISTITUZIONE

Al termine di ogni annualità una apposita commissione effettua la valutazione e il riconoscimento di Stage e Attività formative frequentate dall'allievo presso enti o presidi didattici esterni all'Istituto.

ART. 18 SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti relativi al proprio percorso formativo.
2. La prova finale, cui è attribuito il valore di 10 crediti, verte, con riferimento all'indirizzo specifico, sulla discussione di una tesi e/o su prove di esecuzione coerentemente con il percorso svolto.
3. Il voto finale è espresso in centodecimi, con facoltà di attribuire la lode e dignità di stampa. Esso non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a 110, delle votazioni conseguite nell'intero percorso.
4. La prova finale è normata dalla procedura P42.07.06 secondo il sistema di Gestione della Qualità, norma ISO 9001:2000

ART. 19 DIRITTO ALLO STUDIO

Agli studenti iscritti al biennio per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario secondo le leggi vigenti.

ART. 20 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Gli studenti iscritti hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali quelle di scambio con Istituzioni affini.

ART. 21 RICONOSCIMENTO DI CREDITI E DEBITI

Il riconoscimento dei debiti e le modalità per il loro recupero, il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro valutazione sono effettuati da una apposita commissione.

ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA LINGUA STRANIERA

La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con uno o più esami la cui valutazione viene espressa con un giudizio di idoneità. Nonostante la valutazione degli esami di lingua straniera non concorra alla determinazione del voto finale, l'esito positivo è condizione vincolante per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello. Al fine di determinare l'idoneità linguistica possono essere presi in considerazione, attestati o certificazioni rilasciati da Università, Istituzioni o scuole pubbliche o legalmente riconosciute.

Gli studenti stranieri sono sottoposti a verifica della conoscenza della lingua italiana.

ART. 23 SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente che all'interno dell'Istituto infranga le regole della civile convivenza, danneggi strutture o cose, tenga comportamenti tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, può incorrere in sanzioni disciplinari.

Tali sanzioni sono commisurate alla gravità dell'infrazione e possono essere:

1. il richiamo.
2. la temporanea esclusione dall'attività didattica e artistica dell'Istituto.
3. la temporanea sospensione dai corsi e dagli esami.
4. la sanzione amministrativa.
5. la radiazione dall'Istituto.

Una commissione presieduta dal Direttore e costituita da tre docenti designati dal Collegio Docenti e da un rappresentante degli studenti, stabilisce la tipologia, la durata e le modalità di applicazione delle sanzioni sopra elencate. Lo studente nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

Lo studente radiato dall'Istituto per gravi motivi disciplinari non ha diritto al rimborso delle tasse scolastiche già versate.